

REGOLAMENTO

"CONTRIBUTI"

- approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57/1991
- modificato/integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 18/1992
- modificato/integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 39/1992
- modificato/integrato con delibera di Consiglio Comunale n.52/1993
- modificato/integrato con delibera di Giunta Comunale n. 737/1994
- modificato/integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 55/1996
- modificato/integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 80/1997

u u

u u S/2001

CAPO I

FINALITA'

Art. 1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

CAPO II

PROCEDURE

ART. 6

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti per l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

CAPO III

SETTORI D'INTERVENTO

Art. 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Associazioni, volontariato, per attività sportive, ricreative, ambientali e sociali;
 - c) Cultura e informazione;
 - d) Sviluppo economico.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili .

CAPO IV

Art. 8

SOGGETTI AMMESSI

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistono le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
 - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di associazioni non riconosciute e di comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno un anno, la richiesta dell'intervento.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitato, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO V

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

MOTIVAZIONE DELLA RICHIESTA

Art. 9

1. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e la dichiarazione dei redditi ovvero l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

Art. 10

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno; da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

Art. 11

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso

per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, incluse quelle a proprio carico.

2. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso Comune o da altri enti pubblici o privati.

Art. 12

1. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, provati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
4. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione

dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenute a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazione a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO ~~VI~~ VI

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 14

1. L'Amministrazione comunale attua interventi di assistenza economica nei confronti di persone che versano in disagiate condizioni economiche

, anche in adempimento delle competenze derivanti dal D.P.R. 24.07.1997, n. 616.

- percepiscono esclusivamente redditi da pensione o siano in condizioni, anche temporanee, di bisogno economico in quanto in attesa di pensione di reversibilità, di invalidità, ecc.;
 - siano totalmente inabili ad un proficuo lavoro per età o abbiano riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa non inferiore a 2/3 e di fatto non svolgono attività lavorative;
 - abbiano in rapporto al reddito disponibile, un numero rilevante di familiari a carico o che vivono in una situazione di accertata indigenza e necessità;
2. Potranno altresì essere concessi eccezionalmente contributi economici anche nei confronti di persone indigenti, anche se non residenti ma purchè domiciliate nel Comune e che comunque abbiano i requisiti che diano diritto ad interventi assistenziali previsti dal presente disciplinare. Ogni caso va esaminato con riferimento alla situazione economica dei parenti (genitori, figli, coniuge) ed in relazione all'analisi concreta dei rapporti familiari.

Art. 15

1. L'intervento economico può essere continuativo o straordinario. Deve essere considerato continuativo il sussidio erogato periodicamente, anche per un lasso di tempo determinato, a titolo di assegno necessario per la sussistenza dell'assistito. Il sussidio continuativo può essere concesso per il periodo massimo di un anno ed è rinnovabile se persiste il bisogno.
2. Si intende per intervento economico straordinario il sussidio erogato a favore di persone, singoli cittadini o nuclei, in condizioni di bisogno temporaneo ed indifferibile.

Tale sussidio straordinario può essere concesso in situazioni di comprovato bisogno socio-assistenziale per fronteggiare tutte quelle situazioni di ausilio o emergenza e temporaneo bisogno, non riconducibile agli interventi erogati da altri enti.

Art. 16

1. Prima di procedere all'esame di ogni richiesta di assistenza economica, dovrà essere scrupolosamente verificato che l'intervento non sia di competenza di altri enti.

Nel caso si riscontri il diritto del cittadino a fruire del contributo richiesto da parte di altre istituzioni, dovranno essergli fornite le indicazioni e la collaborazione necessaria ad soddisfacimento del medesimo.

Art. 17

1. L'Amministrazione comunale nel limite delle disponibilità di bilancio orienta la sua politica di aiuto economico, nei confronti dei cittadini assistiti, al fine del conseguimento di un minimo tale da garantire agli stessi la possibilità di una vita dignitosa.
2. Pertanto, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1, l'intervento economico, sia continuativo che straordinario, è rivolto ai cittadini che abbiano un reddito lordo di norma non superiore ai seguenti e predefiniti limiti:

(delibera Giunta Comunale n. 737 del 02.11.1994)

Ampiezza famiglia Scala di equivalenza ministeriale che tiene Reddito lordo

	conto delle spese fisse	
1 persona	60	Lire 9.144.600
2 persone	100	Lire 15.191.000
3 persone	133	Lire 20.240.000
4 persone	163	Lire 24.761.000
5 persone	190	Lire 28.862.000
6 persone	216	Lire 32.812.000
7 persone	240	Lire 36.458.000

per ulteriori componenti il nucleo aggiungere all'importo precedente Lire 2.570.000 per ogni componente, con arrotondamento alle mille lire superiori.

3. All'inizio di ogni anno, tali limiti di reddito, verranno adeguati sulla base dell'indice ISTAT del costo della vita rilevato nell'anno precedente.
4. Per i lavoratori autonomi, oltre al reddito dichiarato, verranno presi in considerazione tutti gli elementi relativi al tipo di attività svolta nonché alle dimensioni della stessa.

A seguito della predetta verifica e quindi anche a prescindere dalla documentazione presentata, potrà essere considerato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, un reddito superiore a quello dichiarato.

Art. 18

1. Per una corretta valutazione della richiesta di assistenza economica nella istruzione della pratica occorre siano acquisiti elementi sufficienti a dare un quadro complessivo delle condizioni socio-

economiche del nucleo familiare anche in riferimento ai parenti di primo grado (figli, coniuge, genitori) non conviventi.

2. L'istruttoria relativa alla richiesta di assistenza economica viene predisposta dall'ufficio competente.

Si considerano tutti i redditi mensilmente percepiti (pensioni, rendite, indennità, sussidi continuativi erogati dai servizi sociali delle UU.SS.LL., ecc.).

Art. 19

1. L'ammissione ai benefici economici previsti dal presente disciplinare è di competenza della Giunta Municipale la quale decide anche l'ammontare degli stessi, sulla scorta dell'istruttoria operata dall'Ufficio.
2. Per i casi di accertata urgenza e necessità il Sindaco, acquisito il parere favorevole di legittimità e l'attestazione sulla copertura finanziaria della spesa, è autorizzato ad erogare contributi assistenziali per il tramite dell'economo comunale salvo rendicontazione da approvarsi da parte della Giunta Municipale entro la prossima riunione utile.

Art. 20

1. Ai fini della individuazione della documentazione che dovrà produrre il richiedente, nonché ai fini dell'istruttoria della richiesta, si fa rimando, fatto salvo per quanto previsto ai precedenti artt. 17 e 18, e per quanto compatibile con il presente disciplinare rispettivamente agli articoli 25 e 26 del CAPO VII, disciplinante l'erogazione di contributi in caso di ricovero in case di riposo o protette, e l'art. 9 del presente regolamento.
2. E' demandato all'Amministrazione stabilire quale tra la documentazione prevista nel presente disciplinare possa essere sostituita con l'autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 21

1. Il presente disciplinare verrà pubblicizzato nelle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione e in altre idonee a dare allo stesso la più ampia diffusione possibile.

Art. 21/BIS

1. Eccezionalmente, qualora ricorrono gravi motivi, con adeguate e congrue motivazioni la Giunta Comunale in deroga ai limiti di reddito previsti dall'art. 17, può erogare contributi assistenziali a famiglie che risultino comunque bisognose.

CAPO VII

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEI CASI DI RICOVERO IN CASE DI RIPOSO O PROTETTE

Art. 22

1. L'ammissione in struttura con retta a totale o parziale carico dell'Amministrazione comunale viene autorizzata nel caso in cui il soggetto interessato non sia assolutamente in grado di rimanere nel suo ambiente di vita, neppure con l'ausilio offerto dai servizi comunali (es: assistenza domiciliare, telesoccorso) o da altri enti e/o strutture operanti sul territorio. L'autorizzazione al ricovero va quindi subordinata ad una diagnosi sociale predisposta dagli uffici/servizi comunali competenti.
2. L'intervento economico è calcolato in base alle possibilità finanziarie del ricoverato e/o dei familiari tenuti al suo mantenimento.
3. La permanenza del cittadino in struttura è subordinata al perdurare delle condizioni che hanno determinato il ricovero. L'autorizzazione, salvo i casi eccezionali e documentati, deve essere preventivata all'effettuazione del ricovero.

Art. 23

1. i cittadini ospiti in struttura protetta, con retta in parte o interamente a carico del Comune, hanno l'obbligo di contribuire al proprio mantenimento, in ragione del loro reddito, mediante il versamento dei loro proventi, di qualsiasi natura, salvo una quota mensile lasciata a disposizione per le spese personali pari a:
 - quota mensile per spese personali = Lire 100.000 per i ricoverati in reparto e/o strutture per autosufficienti integrata di £ 50.000 nel mese in cui viene percepita la tredicesima mansilità;

- Lire 50.000 per i ricoverati in reparti e/o strutture per non autosufficienti.
- 2. Gli ospiti non autosufficienti, o per conto loro i famigliari sono altresì tenuti, qualora non ne sia già in godimento, ad avanzare ai competenti uffici richiesta di riconoscimento della invalidità civile con assegno di accompagnamento, che verrà versato a titolo di contribuzione fino alla copertura dell'intera retta di ricovero. L'autorizzazione al ricovero è pertanto subordinata alla dimostrazione da parte degli interessati di aver ottemperato a quanto richiesto nel comma precedente.
- 3. Di norma non si procede all'ammissione in Casa protetta con retta totale o parziale a carico del Comune di cittadini proprietari di beni immobili, oltre alla propria abitazione, e/o risorse finanziarie quali titoli e/o azioni.
- 4. Può comunque essere effettuata l'ammissione in presenza di gravi condizioni di urgenza e/o di abbandono del cittadino, nel qual caso l'Amministrazione Comunale opererà nei modi consentiti dalla legge, per rivalersi delle spese sostenute e/o da sostenere, sulle proprietà o altre risorse del ricoverato con le modalità indicate all'art. 27.

Art. 24

1. I familiari tenuti alla partecipazione nel pagamento della retta per il mantenimento del congiunto ricoverato vengono individuati in quelli di cui agli artt. 433 e 437 del Codice Civile.
2. Le persone obbligate concorrono al mantenimento del congiunto ricoverato secondo i seguenti criteri:

Fascia reddito imponibile per nucleo familiare tenuto alla contribuzione	Quota di partecipazione di ogni nucleo familiare tenuto alla contrib. esente
Fino a 10.000.000	
Da £.10.000.001 a 20.000.000	20% tolta la quota esente
Da £.20.000.001 a 30.000.000	Lire 2.000.000 quota fissa + 30% eccedenza 20.000.000
Da £.30.000.001 a 40.000.000	£. 5.000.000 quota fissa + 35% eccedenza 30.000.000
Da £. 40.000.001 a 50.000.000	£. 8.500.000 quota fissa + 50.% eccedenza 40.000.000
Oltre 50.000.000	A totale carico

3. Qualora il tenuto avesse dei famigliari a carico a tale quota deve essere aggiunta la somma di £. 3.000.000 per il primo famigliare a

- carico e la somma di £. 2.000.000 per ogni altro familiare a carico. L'affitto è detraibile nella misura del 50%.
4. L'ammontare dei contributi richiesti al ricoverato e ai familiari non può superare il costo della retta.
E' consentita la facoltà di valutazioni discrezionali ai fini della determinazione dei redditi, da considerare in presenza di gravi problematiche sociali nell'ambito della famiglia o in presenza di evidenti condizioni economiche favorevoli (es. fabbricati, terreni, imprese ecc.).
 5. La quota di partecipazione al pagamento della retta da parte dei familiari tenuti, viene aggiornata, di anno in anno, sulla base dei mutati elementi di calcolo.
A tal fine i familiari tenuti dovranno produrre, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, la documentazione necessaria richiesta dall'ufficio al fine di poter permettere a quest'ultimo la determinazione della fascia di reddito di competenza.

Art. 25

1. E' fatto obbligo all'assistito e ad ogni persona tenuta alla contribuzione consegnare, al momento della presentazione di richiesta di ricovero, copia della denuncia dei redditi, nonché la documentazione relativa al reddito mensile dell'anno in corso onde poter riferire l'ammontare della compartecipazione alla condizione socio-economica reale e alla composizione familiare.
2. Per i lavoratori autonomi, salvo il caso in cui dalla documentazione presentata si possa desumere un reddito superiore, viene considerato di norma un reddito minimo di £. 28.000.000.
Per tali categorie di lavoratori verranno comunque presi in considerazione tutti gli elementi relativi al tipo di attività svolta nonché delle dimensioni della stessa.
3. A seguito delle predette verifiche il reddito di riferimento potrà essere aumentato o diminuito a insindacabile giudizio della Amministrazione comunale.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL RICHIEDENTE IL RICOVERO

Il cittadino richiedente il ricovero e chi per esso deve presentare all'ufficio competente:

- fotocopia del frontespizio dei libretti di pensione;
- fotocopia dei modelli 201 e 740;
- ricevuta di pagamento affitto;
- libretto c.c. o libretto di risparmio, azioni, buoni del tesoro, ecc.;

I frontespizi dei libretti di pensione appurano il reddito del cittadino al quale vanno sommate tutte le eventuali altre entrate, sia quelle identificate dal Mod. 740 (usufrutto, immobili e terreni, dividendi, azioni, proprietà immobiliari, ecc.), sia quelli non assoggettabili alla denuncia dei redditi (rendita INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, ecc.). In calce alla domanda il richiedente, o chi per esso agisce, dichiara di non essere titolare di altri redditi.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FAMIGLIARI OBBLIGATI

Ad ogni singolo nucleo dovranno essere richieste le seguenti documentazioni o dichiarazioni attestanti:

- stato di famiglia;
- copia del Mod. 740 e 101 o altro;
- contratto di affitto o ricevuta di pagamento.

Per ogni componente il nucleo familiare:

a) se lavoratore dipendente:

- copia della denuncia dei redditi, nonché l'ultima busta paga (esclusi i mesi di agosto e settembre) ai fini di verificare che non siano sostanzialmente modificate le condizioni reddituali;
- oppure libretto di pensione.

b) per i giovani di età superiore ai 15 anni:

- certificato di iscrizione a istituto scolastico;
- o tesserino di disoccupazione;
- o copia busta paga.

c) se lavoratore autonomo:

- copia della denuncia dei redditi
- qualsiasi tipo di documentazione, purchè ufficiale, dalla quale sia possibile desumere, tra l'altro, il tipo di attività esercitata e il numero dei dipendenti.

Il reddito da prendere a riferimento è il reddito imponibile.

L'indennità o assegno di accompagnamento percepita da handicappati o invalidi civili conviventi, non è considerata ai fini della determinazione del reddito.

Art. 26

1. Prima dell'inserimento in struttura del congiunta per il quale è stata avanzata richiesta di ricovero, gli obbligati al mantenimento del medesimo dovranno dichiarare la fascia di reddito all'interno della quale intendono collocarsi per il calcolo della quota provvisoria di partecipazione al pagamento della retta.

2. Tale calcolo dovrà essere effettuato avendo come riferimento per il conteggio la tabella indicata all'art. 24.
3. La fascia di reddito dichiarata dai famigliari tenuti e la quota di partecipazione al pagamento, calcolata secondo le suindicate modalità, dovranno essere riportate su apposito modulo di impegnativa di pagamento e debitamente sottoscritte da tutti gli obbligati agli alimenti.
4. Il pagamento della quota sottoscritta dell'impegnativa sarà conteggiata dal primo giorno di ricovero del cittadino nella struttura protetta e verrà richiesta ai famigliari dopo il primo mese di ricovero.
5. La verifica della documentazione prodotta dai famigliari, secondo quanto previsto ai precedenti commi, verrà effettuata dal competente ufficio.
L'ufficio provvederà all'esatto calcolo dell'importo dovuto dai famigliari stessi quale quota di partecipazione alla retta in argomento.
6. La richiesta di ricovero, corredata dalla proposta dell'ufficio nella quale dovrà darsi atto del pare favorevole al ricovero di cui al 2° comma dell'art. 1 nonché delle eventuali indagini effettuate sul tenore di vita e su ogni altro elemento utile di valutazione, da riferire al richiedente il ricovero e ai famigliari tenuti al mantenimento, è trasmessa alla Giunta Municipale per competenza e, inoltre corredata dai pareri di cui all'art. 53 della legge 142/1990 e dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria di cui all'art. 55 della citata legge.

Art. 27

1. I rapporti tra Amministrazione comunale, assistiti e famigliari tenuti alla compartecipazione nel pagamento delle rette sono regolati dai seguenti principi:
 - A) Caso in cui le risorse economiche non siano immediatamente disponibili sia nella fattispecie di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia in quella di disponibilità economiche acquisite o acquisibili attraverso la disponibilità di beni immobili. In tal caso, ai sensi della normativa vigente, l'Amministrazione comunale, essendo di norma esente dall'obbligo di intervenire, se autorizza il ricovero, interviene sotto forma di "contributo a titolo di anticipazione".
Dovrà pertanto procedersi, in tale eventualità, ad attivare la seguente procedura:

A1) Possesso da parte del ricoverato di beni immobili

Si procederà alla concessione dei diritti reali sul e/o sugli immobili nelle varie forme possibili: o sotto forma di vendita condizionata al mancato pagamento da parte degli eredi del credito maturato dal Comune o

alienazione, a fronte di rendita vitalizia, o, ancora, sotto forma di donazione o iscrizione di ipoteca o locazione dell'immobile con facoltà di sub-affitto. La scelta di una delle predette modalità o di altre comunque finalizzate a garantire l'anticipazione del Comune è lasciata al ricoverato e/o ai famigliari tenuti al mantenimento.

Ove ricorra il caso, tale scelta dovrà essere contenuta e sottoscritta, in sede di richiesta di ricovero dai famigliari tenuti al mantenimento, dal ricoverato, o, in caso di interdizione di quest'ultimo, dal tutore o avente titolo.

Nell'ipotesi che il soggetto ricoverato sia titolare unicamente dell'immobile precedentemente utilizzato come abitazione e qualora il fabbricato resti disabitato e gli eredi vivano in abitazioni di proprietà del loro nucleo familiare, la procedura di cui sopra viene attivata esclusivamente sul 50% del valore dell'immobile. La stima degli immobili verrà effettuata dal dipendente Ufficio Tecnico comunale. In caso di mancato accordo verrà richiesta la stima da parte dell'U.T.E..

A2) Redditi certi ma futuri da parte del ricoverato (pensioni, indennità varie ecc.)

Il contributo comunale, anche in questo caso corrisposto a titolo di "anticipazione" è condizionato alla sottoscrizione di un impegno a rimborsare al Comune gli oneri dallo stesso sostenuti per tutto il periodo antecedente alla effettiva riscossione degli assegni.

Tale impegno va sottoscritto dall'interessato e da tutti i parenti tenuti al mantenimento.

B) Caso in cui, a fronte di un ricovero urgente ed indifferibile, i famigliari tenuti al mantenimento non presentino al documentazione richiesta.

In tale eventualità si procederà d'ufficio alla determinazione delle quote di compartecipazione a carico dei predetti famigliari, determinando le predette quote sulla base della differenza tra la retta della struttura ove è ricoverato il congiunto e le entrate accertate e disponibili di quest'ultimo.

A seguito della predetta operazione si procederà nei confronti dei famigliari tenuti al mantenimento alla iscrizione a ruolo in maniera assolutamente proporzionale di tali quote.

C) Caso in cui l'Amministrazione comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato di urgenza e indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamento necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alle rette) ma riscontri, magari a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per procedere all'intervento assistenziale con oneri a suo totale o parziale carico.

In tale fattispecie l'Amministrazione Comunale si rivarrà, parzialmente o totalmente sui famigliari del ricoverato tenuti al mantenimento o sugli eredi.

Art. 28

1. Nel caso in cui i parenti, singolarmente o congiuntamente, non ottemperino agli obblighi loro spettanti dalle norme vigenti al momento, o si riscontri che il ricoverato stesso o i famigliari hanno evaso gli oneri di loro spettanza per avere sottoscritto dichiarazioni mendaci, verrà attivato, d'ufficio, fatta salva la procedibilità in sede penale, procedura di rivalsa.
2. L'azione di rivalsa sarà comunque attivata ogni qualvolta, a seguito di formale messa in mora, gli interessati non ottemperino agli obblighi assuntisi.
3. Resta inteso e si ribadisce che presupposto di attivazione delle procedure previste nel presente articolo e in quello precedente, è la sottoscrizione, da parte degli interessati di tutti gli impegno contemplati nel presente regolamento.

Art. 29

1. Il presente disciplinare verrà pubblicizzato nelle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione e in altre idonee a dare allo stesso la più ampia diffusione possibile.

CAPO VIII

REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 30

1. L'Amministrazione comunale autorizza, su proposta del Servizio di Assistenza sociale, sentite le operatrici, la presa in carico nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare di cittadini che ne presentano il bisogno.

Art. 31

1. Il Servizio di assistenza domiciliare agli anziani si prefigge di conservare o restituire, per quanto possibile, all'anziano condizioni di autosufficienza che gli permettano una vita di relazione nel proprio ambiente familiare e sociale, prevenendo l'insorgere di condizioni che ne rendano inevitabile il ricovero e l'isolamento.

Art. 32

1. L'intervento del servizio può avvenire su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari o su segnalazione di altri servizi socio-assistenziali.
2. L'assunzione di ogni caso deve comunque essere concordata con il singolo anziano e con i suoi familiari più stretti.

Art. 33

1. Il servizio è rivolto a:
 - anziani soli o coppie di anziani soli autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
 - anziani anche cronici o non autosufficienti inseriti in un nucleo familiare; in tale caso l'intervento dovrà avvenire in collaborazione con la famiglia convivente;
 - anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari (ricoveri ospedalieri, assenza dei congiunti, ecc.).
2. In caso di assoluta indifferibilità e sempreché l'intervento non sia istituzionalmente di competenza di altri enti, il servizio è rivolto anche a persone, anche non anziane, bisognose e non autosufficienti e/o incapaci di autogestirsi.

Art. 34

1. A seguito della richiesta e/o della segnalazione, gli operatori dell'Assistenza domiciliare istituiscono la pratica per l'assunzione del caso e formulano una proposta con l'indicazione del tipo di prestazione che ritengono necessaria.
2. In caso di assoluta e inderogabile necessità gli operatori del servizio possono prendere in carico l'assistito, fatto salvo l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale nonchè di istituire regolarmente la pratica.

3. Spetta altresì agli operatori proporre la sospensione dei casi di assistenza, così come agli stessi, all'inizio di ogni anno, compete di riproporre, in tutto o in parte gli interventi assistenziali in atto.

Art. 35

1. Il Servizio di Assistenza domiciliare, compatibilmente con la dotazione organica del servizio stesso nonché delle disponibilità economiche, fornisce le seguenti prestazioni:
 - a) attività concernenti la cura della persona e dell'abitazione;
 - b) interventi igienico-sanitari di semplice attuazione, sotto il controllo del medico;
 - c) stimolazione e ausilio relativi alla partecipazione dell'anziano a momenti di vita associata (ricreativa, religiosa, politica, sociale ecc.);
 - d) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche diverse, ecc.);
 - e) trasporto per prestazioni mediche ambulatoriali;
 - f) consegna dei pasti;
 - g) prestazioni di lavanderia;
 - h) quant'altro dovesse convenirsi necessario tra gli operatori e/o ogni altro tipo di prestazione che l'Amministrazione Comunale decidesse, in futuro, di attivare.

2. I criteri per accedere al servizio trasporto, di cui al precedente 1. C. lett. e) sono i seguenti:
 - a) il servizio di assistenza domiciliare, compatibilmente con la dotazione organica e l'organizzazione del servizio stesso, garantisce il servizio trasporti a persone sole ultrasessantacinquenni non autosufficienti;
 - b) tale servizio viene garantito, inoltre, a persone autosufficienti in precarie condizioni economiche anche se conviventi in un nucleo familiare, ma con accertata impossibilità ad essere accompagnati dai familiari stessi;
 - c) le domande di trasporto verranno valutate di volta in volta dall'equipe socio-assistenziale che organizzerà il servizio dando priorità agli utenti in carico al servizio di Assistenza domiciliare;
 - d) la contribuzione per i trasporti sarà differenziata: gli utenti in carico al Servizio di Assistenza domiciliare, i cui trasporti sono concordati in base ad un progetto assistenziale, concorreranno al rimborso spese con i criteri stabiliti dall'art. 37, mentre agli altri trasportati sarà richiesto un rimborso chilometrico e concretamente stabilito dalla Giunta comunale con riferimento alle tariffe ACI come limite massimo.

Art. 36

1. Nello svolgimento della propria attività gli operatori si avvarranno della stretta collaborazione dei medici curanti e di tutti i presidi socio-sanitari operanti sul territorio.

Art. 37

1. Gli utenti del servizio di Assistenza domiciliare hanno l'obbligo di contribuire al costo del servizio, pre-calcolato in £. 26.000 orarie, secondo il loro reddito; è fatto obbligo al coniuge e ai figli dei medesimi di concorrere al costo del servizio nei modi indicati dall'art. 38.
2. Durante la prima settimana, nella fase di istruttoria e verifica del bisogno, il servizio è gratuito.
3. Il reddito degli utenti ai fini del contributo viene conteggiato separatamente da quello di eventuali conviventi.

Gli utenti del servizio concorrono al rimborso delle spese per il servizio secondo i seguenti criteri:

Fasce reddito mensile anziano	Costo orario Del servizio	% da applicare al costo del servizio e da moltiplicare per le ore di servizio erogato
fino a 10.000.000		esente
da 10.000.000 a 12.000.000		30%
da 12.000.001 a 14.000.000		40%
da 14.000.001 a 18.000.000		60%
da 18.000.001 a 22.000.000		80%
oltre 22.000.000		100% del costo del servizio

4. Le somme così calcolate si arrotondano alle £. 1.000 superiori.
5. Vengono applicati sulla parte eccedente la quota esente i sopra indicati prelievi in percentuale a seconda del numero di ore erogate dal servizio. In presenza di gravi problematiche sociali nell'ambito del nucleo familiare o, viceversa, di evidenti condizioni economiche favorevoli (fabbricati, terreni, ecc.) è consentita la facoltà di valutazioni discrezionali al fine della collocazione nelle predette fasce di reddito.
6. Per la determinazione della fascia di appartenenza verranno altresì considerati tutti i redditi del soggetto interessato ivi compresa l'eventuale indennità di accompagnamento, che darà considerata nella misura del 50%.

La fascia di reddito si determina sottraendo ai redditi l'eventuale canone d'affitto e dividendo gli stessi per 12 mensilità.

Art. 38

1. Hanno altresì l'obbligo a contribuire al costo del servizio secondo le fasce di reddito più avanti riportate, il coniuge ed i figli degli anziani in carico al Servizio di Assistenza domiciliare.
Il reddito del coniuge e dei figli ai fini del contributo viene conteggiato separatamente da quello del loro nucleo familiare e indipendentemente l'uno dall'altro.
2. Il reddito preso in considerazione è quello imponibile.
Qualora il tenuto avesse famigliari a carico, alla quota a disposizione di £.10.000.000 (diecimilioni) di cui sopra, deve essere aggiunta la somma di £. 3.000.000 (tremilioni) per il primo famigliare a carico e £. 2.000.000 per ogni altro famigliare a carico.

fasce reddito annuo tenuto	Costo orario del servizio	% da applicare al costo del servizio e da moltiplicare per le ore di servizio erogato
fino a £ 10.000.000		esente
da £ 10.000.001 a 20.000.000		30%
da £ 20.000.001 a 30.000.000		40%
da £ 30.000.001 a 40.000.000		50%
da £ 40.000.001 a 50.000.000		80%
oltre i 50.000.001		100%

3. Per i lavoratori autonomi, salvo il caso in cui dalla documentazione presentata si possa desumere un reddito superiore, viene, di norma, considerato un reddito minimo di £ 28.000.000.
Per tali categorie di lavoratori verranno comunque presi in considerazione gli elementi relativi al tipo di attività svolta nonché alle dimensioni della stessa.
4. A seguito della predetta verifica, il reddito di riferimento potrà essere aumentato o diminuito a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
5. L'ammontare del contributo richiesto al famigliare non può superare il costo del servizio erogato. Nella determinazione del contributo, ad avvenuto calcolo delle suindicate percentuali, occorre pertanto far riferimento anche a quanto già determinato a carico dell'utente del Servizio. Nel caso che la contribuzione dell'anziano cumulata con la contribuzione del famigliare superi il costo del servizio, le contribuzioni

a carico dei familiari devono essere ridotte fino ad arrivare all'importo del costo del servizio.

Art. 39

1. Qualora il servizio di consegna dei pasti sia limitato alla consegna pura e semplice dei medesimi non si considera un costo aggiuntivo a quello del pasto stesso.

Art. 40

1. Gli utenti del Servizio assistenza domiciliare hanno l'obbligo di contribuire al costo del servizio di lavanderia se effettuato, precalcolato per l'anno 1991 in £ 5000 settimanali pari a £ 20.000 mensili.

Art. 41

1. Prima della deliberazione di autorizzazione di presa in carico al servizio di Assistenza domiciliare dell'utente, l'utente medesimo e i familiari tenuti dovranno dichiarare la fascia di reddito nella quale intendono collocarsi per il calcolo della quota di contribuzione al costo del servizio.
Tale calcolo dovrà essere effettuato avendo come riferimento per il conteggio le tabelle indicate agli artt. 37 e 38.
2. Al fine dell'individuazione della documentazione da presentare, si fa rimando, per quanto compatibile, a quella prevista dall'art. 9 del regolamento, nonché agli artt. 24 e 25 in quanto e se applicabili, del CAPO VII.
3. E' demandato all'Amministrazione Comunale stabilire quale, tra la documentazione prevista nel presente disciplinare nonché in quella a cui si fa riferimento al precedente comma, possa essere sostituita da autocertificazione ai sensi della legge 04 gennaio 1968, n. 15.

Art. 42

1. Al fine dell'istruttoria della richiesta e del conseguente iter procedurale, si fa rimando, per quanto compatibile, a quello previsto nell'art. 26 del regolamento disciplinante l'erogazione dei contributi in caso di ricovero in case di riposo o protette, così come pure, con riferimento ai rapporti tra l'Amministrazione Comunale, assistiti e familiari tenuti alla

compartecipazione, si fa rimando, sempre e comunque per quanto compatibile, all'art. 27 del predetto regolamento.

Art. 43

1. il presente disciplinare verrà pubblicizzato nelle forme stabilite dalla legge per i provvedimenti soggetti a pubblicazione e in altre forme idonee a dare allo stesso la più ampia diffusione possibile.

CAPO IX

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 44

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito delle funzioni amministrative demandate ai Comuni, il Comune di Luzzara intende adottare gli atti necessari volti a promuovere lo sviluppo economico del paese, incentivando, mediante erogazione di contributi in conto interesse o in conto capitale, gli investimenti nei vari settori delle attività economiche.

Art. 45

1. Il Consiglio Comunale determina le risorse per i fini di cui all'art. 1 e stabilisce definitivamente i settori d'intervento all'atto dell'approvazione del Bilancio di previsione.

Art. 46

1. La Giunta Municipale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Comunale e del presente regolamento, è autorizzata ad erogare nell'ambito dei fondi stanziati nel documento programmatico contabile, contributi a favore delle attività economiche che si intenda incentivare, sia in conto capitale che in conto interesse, nella misura massima che sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale di volta in volta.

Art. 47

1. Il Sindaco provvederà a redigere sulla base del presente regolamento un bando atto a pubblicizzare l'intervento che il Comune intende attuare in materia di sviluppo economico.

Art. 48

1. Gli interessati potranno redigere formale istanza all'Amministrazione Comunale corredata dei documenti richiesti nel presente regolamento.

Art. 49

1. I contributi saranno erogati previo accertamento dei requisiti del bando tenendo conto dell'ordine temporale delle domande presentate entro il termine stabilito nel bando stesso.

Art. 50

1. Nel bando saranno precisate le modalità di presentazione delle domande e saranno specificati i documenti richiesti dall'Amministrazione per accedere ai contributi in argomento ed in modo particolare:
 - 1) generalità del richiedente;
 - 2) espressa motivazione della richiesta;
 - 3) l'attività economica svolta;
 - 4) la data e/o fine dell'intervento e relative pezze giustificative della spesa;
 - 5) la data presunta dell'intervento ed in tal caso una perizia di spesa degli interventi da farsi;
 - 6) dichiarazione espressa da cui si desuma le modalità di finanziamento dell'intervento;
 - 7) dichiarazione con cui il richiedente dichiara di impegnarsi che, per gli anni fissati di volta in volta dall'Amministrazione, la destinazione dell'oggetto dell'intervento non sarà comunque modificata.

Art. 51

1. Considerata l'importanza che il settore commerciale riveste per il Comune di Luzzara, al fine di ottenere un miglioramento sia economico che qualitativo dello stesso, anche, infine, per garantire il soddisfacimento delle esigenze del consumatore, il Consiglio Comunale,

per l'anno 1991, ha stabilito l'erogazione di contributi in conto interessi per mutui, per promuovere lo sviluppo di questo settore.

CAPO X

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 52

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano, nel territorio comunale, convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 53

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art. 52 lettera e) non possono essere di importo superiore al 20% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti CAPI II, IV e V.

CAPO XI

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 54

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno delle attività di associazioni, comitato ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti CAPO II, IV e V.

CAPO XII

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 55

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accorato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma, avviene secondo le norme stabilite nel presente regolamento.
3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al 1° comma, le norme previste dai precedenti CAPI II, IV e V.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo, diviene esecutivo.
2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo la legge.